



**Sede Centrale**  
**Area tutela del danno alla persona**

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43  
Telefono 06-855631 - Fax 06-85563286  
Internet : <http://www.inca.it>  
e-mail : [area-tutela-danno-alla-persona@inca.it](mailto:area-tutela-danno-alla-persona@inca.it)

Roma, 6 marzo 2017

Prot. n. 2017-U-DANN-340

Ai Coordinatori Regionali INCA  
Ai Direttori Provinciali INCA  
Alle Zone INCA  
Alla Dipartimento welfare e nuovi diritti CGIL  
Alle Categorie Nazionali

LORO SEDI

All. 2

Oggetto: Permessi e congedi per handicap  
Circolare Inps 38/2017 sulle unioni civili e le convivenze di fatto dopo la legge 76/2016 e la sentenza della Corte Costituzionale 213/2016

*Sommario: l'Inps ha emanato le prime istruzioni operative relative ai permessi ex lege 104/92 e al congedo biennale retribuito ex art. 42 D.lgs. 151/2001, da parte dei soggetti civilmente uniti e dei conviventi. L'ambito di applicazione riguarda il settore privato e limita la fruizione del congedo retribuito alle sole unioni civili, mentre, i permessi sono fruibili anche dalle coppie di fatto. Contestualmente l'Istituto indica le procedure e i modelli da utilizzare per l'inoltro delle istanze da parte degli aventi diritto.*

Care compagne e compagni,

dopo alcuni mesi di “riflessione”, l'Inps ha finalmente emanato le prime indicazioni relative alla fruizione delle agevolazioni lavorative, legate al riconoscimento della situazione di handicap grave, in favore delle unioni civili e delle convivenze di fatto.

Questo si è reso necessario, dopo l'emanazione della legge 76/2016: “*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*” e la sentenza 213/2016 con cui la Corte Costituzionale apre ai conviventi la platea degli aventi diritto ai permessi legge 104/92.

**Unione civile** (legge 76/2016): indica l'istituto giuridico di diritto pubblico, analogo al matrimonio, comportante il riconoscimento giuridico della coppia formata da persone dello stesso sesso, finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci. Tale istituto estende alle coppie omosessuali la quasi totalità dei diritti e dei doveri previsti per il matrimonio, incidendo sullo stato civile della persona. Questo in riferimento all'art. 2 della Costituzione (diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali e all'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso) e all'art 3 (pari dignità sociale dei cittadini senza distinzione di sesso).

La norma varata stabilisce, quindi, un importante principio: “...*le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*”.

Da ciò, ne deriva, che, i partner dell'unione civile possono essere considerati come veri e propri coniugi in caso di malattia e ricovero e, perfino, in caso di morte, con conseguente diritto alla pensione di reversibilità, al Tfr dell'altro e, anche, all'eredità nella stessa quota prevista per i coniugi uniti in matrimonio.

Questa disposizione di legge, quindi, non poteva essere altrimenti, è andata ad ampliare l'assetto previgente degli aventi diritto alle prestazioni legate alle situazioni di handicap grave (permessi – congedo). Ora, le parti di un'unione civile, potranno assentarsi dal lavoro senza perdere la retribuzione per prestare le cure necessarie al proprio partner.

Prima della novellata normativa, infatti, i tre giorni di permesso mensile (art. 33 legge 104/92) erano fruibili dal lavoratore dipendente a condizione di prestare assistenza al coniuge o parente o affine entro il secondo grado (terzo grado in specifiche situazioni) in situazione di handicap grave.

Così come, il congedo biennale retribuito, regolamento dall'art. 42 comma 5 del D.lgs. 151/2001, che, prevede un tassativo ordine prioritario degli aventi diritto (coniuge convivente, genitori del disabile, figlio convivente con il disabile, fratello o la sorella convivente con il disabile, i parenti e affini fino al terzo grado conviventi con il disabile) degradando solo in caso di decesso, mancanza o patologie invalidanti del soggetto che precede.

L'Inps, nella circolare in esame, illustra il quadro normativo e declina la collocazione degli aventi diritto sia ai permessi mensili, sia al congedo retribuito:

- i permessi potranno essere fruiti da una delle due parti dell'unione civile, nel rispetto dei requisiti fondamentali (handicap grave, non ricovero, ecc.). Resta invariato il principio del referente unico<sup>1</sup>, pertanto, il diritto ai permessi per assistenza può essere concesso, in alternativa al coniuge, alla parte dell'unione civile che presta assistenza, al parente o affine entro il secondo grado, entro il terzo grado qualora i genitori o parte dell'unione civile abbiano compiuto sessantacinque anni di età, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.



Attenzione: non avendolo previsto la norma tra una parte dell'unione civile e i parenti dell'altra parte non vi è mai RAPPORTO DI AFFINITA'.

Pertanto, il componente dell'unione potrà avere diritto ai permessi solo per l'altra parte dell'unione e nessuna possibilità di usufruire dei tre giorni di permesso, invece, per l'assistenza ai parenti del compagno.

- Il congedo retribuito, come i permessi, fermo restando il principio del referente unico, può essere fruito da una parte dell'unione civile che assiste l'altra parte dell'unione e, in via alternativa e al pari del coniuge, è il primo soggetto avente diritto. Pertanto, il nuovo ordine prioritario prevede:
  1. il "coniuge convivente" / la "parte dell'unione civile convivente" della persona disabile in situazione di gravità.
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del "coniuge convivente"/della "parte dell'unione civile convivente";
  3. uno dei "figli conviventi" della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il "coniuge convivente"/ la "parte dell'unione civile convivente" ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei "fratelli o sorelle conviventi" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori" ed i "figli conviventi" del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un "parente o affine entro il terzo grado convivente" della persona disabile in situazione di
  6. gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il diritto al congedo è, quindi, subordinato alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile, da parte un ufficiale di stato.

<sup>1</sup> Il diritto alla fruizione dei permessi previsti dall'art.33 della Legge 104 del 1992, per assistere il familiare in condizione di disabilità grave, può essere riconosciuto ad un solo lavoratore, in possesso dei requisiti di legge, per assistere la stessa persona disabile

**Convivenza di fatto:** si intendono due persone maggiorenni (dello stesso sesso o eterosessuali) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

La recente decisione della Consulta che, con la sentenza 213/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.33, comma 3, della legge 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge 104/92, riconosce il ruolo del convivente lo equipara a quello della prima cerchia dei soggetti che, in via ordinaria, possono fruire dei permessi, cioè il coniuge, il parente o l'affine entro il secondo grado.

Questo perché, sottolinea la Corte Costituzionale, l'interesse primario della legge 104/1992 è «assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare» e il diritto alla salute, tutelato dall'articolo 32 della Costituzione, rientra a sua volta tra i diritti inviolabili garantiti dall'articolo 2 della Carta costituzionale, sia in quanto il soggetto come singolo che nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità..

Per questo motivo, sostiene la Corte: *“è irragionevole che nell'elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito...non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità”*.

Il diritto alla salute psico-fisica del disabile, finalità che in questo caso costituisce l'elemento che unifica la situazione di assistenza da parte del coniuge o del familiare di secondo grado e quella fornita dal convivente.

Pertanto, la fruizione dei permessi (art. 33 legge 104/92) per assistere il disabile in situazione di handicap grave può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto, al parente o affine entro il secondo grado, entro il terzo grado qualora i genitori o il convivente abbiano compiuto sessantacinque anni di età, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Dalla lettura della circolare emanata dall'Inps, emerge, in maniera evidente, che il convivente di fatto, che, presta assistenza all'altro convivente, può usufruire unicamente dei permessi previsti dalla legge 104 e non del congedo biennale retribuito.

La stabile convivenza<sup>2</sup>, ritiene l'Inps, è condizione necessaria per la concessione dei permessi e per l'accertamento non si può che fare riferimento alla dichiarazione anagrafica<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> **Art. 1 co. 36 legge 76/2016:** per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile

<sup>3</sup> **Art. 4 legge 223/1983:** Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, ((unione civile,)) parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

**Art. 13 co. 1 lettera b legge 223/1983:** costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza.

In questa prima fase, non avendo l'Inps ancora informatizzato la procedura, le richieste dovranno pervenire alla sede Inps territorialmente competente tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello.

All'atto della domanda, il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, lo stato di coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ex comma 36 della legge 76/2016.

La modulistica da compilare è reperibile sul sito dell'Inps:

- SR08: Domanda di permessi per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità (uniti civilmente – conviventi di fatto);
- SR64: Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/ la parte dell'unione civile disabile in situazione di gravità.

Un caro saluto

p./Il settore  
(Roberto Scipioni)

p./il Collegio di Presidenza  
(Silvino Candeloro)

## Tabelle riassuntive

	<b>Permessi (art. 33 legge 104/92)</b>	<b>Congedo biennale (art. 42 D.lgs. 151/2001)</b>
<b>UNIONI CIVILI</b>	Hanno diritto  (Modello Inps SR08)	Hanno diritto  (Modello Inps SR64)
<b>CONVIVENZE DI FATTO</b>	Hanno diritto  (Modello Inps SR08)	Non hanno diritto

<b>CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO (SOLO UNIONI CIVILI)</b>	
<b>ORDINE PRIORITARIO</b>	<b>CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE</b>
coniuge convivente o <b>parte dell'unione civile convivente</b>	convivenza con la persona in situazione di handicap grave (art. 3 co. 3 legge 104/92)
padre o madre	In caso di: - mancanza (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto, divorzio, separazione legale o abbandono) - decesso - presenza di patologie invalidanti (DM 278/2000) del coniuge convivente o <b>parte dell'unione civile convivente</b>
uno dei figli conviventi	coniuge convivente o <b>parte dell'unione civile convivente</b> ed i genitori del disabile sono mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti
uno dei fratelli o sorelle conviventi	qualora coniuge convivente o <b>parte dell'unione civile convivente</b> , entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile sono mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti
parente o affine entro il terzo grado convivente	coniuge convivente o <b>parte dell'unione civile convivente</b> , entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti
 Tra una parte dell'unione civile e i parenti dell'altra parte non vi è mai rapporto di affinità.	